

Il presente documento informativo pre-contrattuale fornisce una sintesi delle principali coperture ed esclusioni del Prodotto. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. Ulteriori coperture possono essere previste previo accordo con la Compagnia.

Che tipo di assicurazione è?

Il Prodotto denominato "Sail Guard - Responsabilità Civile" copre i danni da lesioni personali involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua, incluso acque private, dell'unità da diporto descritta in polizza.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Danni da lesioni personali involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua, incluso acque private, dell'unità descritta in polizza
- ✓ Danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua dell'unità a cose ed animali di terzi
- ✓ Danni materiali e diretti provocati a cose di terzi dall'incendio dell'unità quando la stessa non si trova in navigazione
- ✓ Danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento delle acque marine, fluviali, lacustri, dei fondali marini o del suolo.
- ✓ Responsabilità dell'istruttore

(coperture principali)



Che cosa non è assicurato?

L'assicurazione non è operante:

- ✗ Se il conducente non è abilitato alla guida
- ✗ Per il battello di servizio e/o motore non principale
- ✗ Nel caso di unità adibite a scuola guida durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore
- ✗ Nel caso di navigazione e/o giacenza di unità con la autorizzazione alla navigazione temporanea, se essa avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti
- ✗ Nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione
- ✗ Nel caso di unità condotta da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti in violazione alle disposizioni vigenti

(esclusioni principali)



Ci sono limiti di copertura?

- ! Le franchigie, gli scoperti di polizza e le richieste di risarcimento/le perdite che eccedono i massimali pattuiti
- ! I danni derivanti da fatti dolosi del contraente o dell'assicurato (art. 1917 del codice civile)



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale nel Mar Mediterraneo entro gli Stretti nonché nelle acque interne dei paesi europei.



Che obblighi ho?

Obbligo di:

- pagamento del premio
- alla sottoscrizione del contratto, fornire alla Compagnia informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare
- nel corso del contratto, fornire alla Compagnia o all'intermediario informazioni in merito ai mutamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del codice civile

- alla sottoscrizione del contratto e successivamente, informare la Compagnia della esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del codice civile

L'omesso avviso può comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo

- in caso di sinistro, informare la Compagnia tempestivamente.

L'omesso o ritardato avviso possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo

- in caso di sinistro, collaborare con la Compagnia in base a quanto prescritto dal contratto



Quando e come devo pagare?

Il premio ha periodicità annuale e deve essere pagato al momento della sottoscrizione del contratto.

Il premio è comprensivo delle imposte ed è interamente dovuto per tutta la durata del contratto secondo le modalità e i termini previsti dalla Scheda.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.



Come posso disdire la polizza?

Non sono previste clausole di disdetta.



FASCICOLO INFORMATIVO

(ai sensi degli Artt.30 e segg. del Reg. IVASS n° 35 del 26/05/2010)

Contratto di assicurazione della Responsabilità Civile derivante dalla navigazione delle unità da diporto

SailGuard Responsabilità Civile

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- A) Nota Informativa, comprensiva del Glossario;**
- B) Condizioni Generali di Assicurazione;**
- C) Informativa sul trattamento dei dati personali**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione, leggere attentamente la Nota Informativa.



AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260
Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterling 197.118.478



A) Nota informativa

Contratto di assicurazione della Responsabilità Civile derivante dalla navigazione delle unità da diporto

Data dell'ultimo aggiornamento dei dati contenuti nella presente Nota Informativa: 09.11.2012

Per la consultazione degli aggiornamenti del presente Fascicolo informativo si rinvia al sito web dell'impresa:
<http://www.aig.co.it>.

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione della stessa autorità.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Ai sensi dell'art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell'articolo 31 del Regolamento IVASS n. 35 del 26 maggio 2010, il presente Fascicolo informativo riporta in grassetto le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico del Contraente o dell'Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, rivalse nonché le informazioni qualificate come "Avvertenza" dal Regolamento IVASS n. 35.

I termini scritti con l'iniziale maiuscola utilizzati nel presente Fascicolo informativo assumono il significato definito nell'ambito delle Condizioni di assicurazione.

La presente Nota informativa non può in ogni caso derogare quanto espressamente previsto nell'ambito delle Condizioni di assicurazione che prevarranno su di essa. Eventuali pattuizioni in deroga o in aggiunta a quanto previsto nel presente documento possono essere contenute nelle appendici integrative e/o negli allegati alle condizioni di polizza.

A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni Generali

- AIG Europe Limited. Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260. Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito.



AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260
Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.478



- La presente polizza di assicurazione è emessa da AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia, filiale con sede in Via della Chiusa, 2, 20123, Milano, Italia, Tel: +39 02.36.90.1 - Fax 02 36 90 222.
- Sito web: <http://www.aig.co.it>
- Indirizzo e-mail: info.italy@aig.com
- AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia è soggetta alla vigilanza dell'autorità di vigilanza per il mercato assicurativo inglese Financial Services Authority. AIG Europe Limited è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento ed il numero di iscrizione all'Albo delle Imprese di assicurazione è I00106. I regimi normativi vigenti in altri Paesi in cui opera AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia potrebbero discostarsi del tutto o in parte da quello esistente nel Regno Unito. L'attività di AIG Europe Limited sul mercato italiano è regolamentata dall'IVASS.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa di assicurazione¹

- L'ammontare del patrimonio netto di AIG Europe Limited è pari a £1.188 milioni (€ 1.387 milioni), di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a £98 milioni (€115 milioni) e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a £1.090 milioni (€ 1.272 milioni)
- L'indice di solvibilità della compagnia, inteso come il rapporto tra il margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 466%. Questo coefficiente è basato sul requisito patrimoniale minimo introdotto dal regime Solvency 1, ottenuto sulla base del Regulatory Return presentato a fine anno dalla compagnia.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

3. Coperture assicurative offerte ed estensioni di copertura

L'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla navigazione dei natanti è prestata secondo la formula tariffaria della franchigia fissa, ovvero con una parte di danno che rimane a carico dell'Assicurato, nella misura riportata, per ciascun avvenimento nell'apposito spazio previsto nella Scheda Riepilogativa.

Il contratto di assicurazione SailGuard Responsabilità Civile prevede le seguenti garanzie.

¹ I dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato. La conversione da sterline ad euro è basata sul cambio ufficiale di mercato al 30 novembre 2011.





- La Società assicura, in conformità alle norme del Codice, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere entro i limiti convenuti, le somme che, per capitali, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni da lesioni personali involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua, incluso acque private, dell'unità descritta in polizza.
- La Società inoltre:
 - assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua dell'unità a cose ed animali di terzi **con una franchigia fissa, e cioè la parte di danno a carico dell'Assicurato, per ogni e ciascun avvenimento nella misura riportata nell'apposito spazio previsto nella Scheda Riepilogativa;**
 - assicura la responsabilità per i danni materiali e diretti provocati a cose di terzi dall'incendio dell'unità quando la stessa non si trova in navigazione, con la stessa franchigia riportata nella Scheda Riepilogativa;
 - fermo restando quanto previsto nel primo capoverso, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento delle acque marine, fluviali e lacustri, dei fondali marini o del suolo.
- In caso di unità adibite a scuola guida l'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.

Solo se espressamente richiamate nel riquadro “Condizioni particolari” - Scheda riepilogativa, sono operanti altresì le seguenti garanzie:

A) ATTIVITÀ IDROSCIATORIA, TRAINO DI PARACADUTE ASCENSIONALE O DI DELTAPLANO E SILURO GONFIABILE. La Società assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresa la persona trainata, derivanti dall'esercizio dell'attività idrosciatoria effettuata anche con il traino di paracadute ascensionale o di deltaplano.

B) RESPONSABILITÀ CIVILE QUANDO L'UNITÀ È A TERRA. La Società assicura la Responsabilità Civile del Contraente e/o dell'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi dall'unità indicata in polizza quando la stessa si trova in giacenza a terra. La garanzia è estesa alle operazioni di alaggio, varo nonché alla movimentazione a terra non oggetto di copertura obbligatoria.



AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260
Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterling 197.118.478



Si rinvia agli articoli 9 e 12 delle Condizioni generali di assicurazione, nonché agli articoli A) e B) delle Condizioni particolari per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza:

Le Garanzie summenzionate sono soggette a condizioni di assicurabilità, condizioni di sospensione della garanzia, limitazioni ed esclusioni, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione del Contraente, per gli aspetti di dettaglio, sul contenuto degli articoli: 1, 9 e 10 delle Condizioni generali di assicurazione, nonché dell'articolo B) delle Condizioni particolari.

Avvertenza:

Il presente contratto prevede massimali e franchigie. Si rinvia all'articolo 9 delle Condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Di seguito, è fornita un'esemplificazione numerica del meccanismo di applicazione di franchigia :

- | | |
|---|---------|
| • Richiesta Risarcimento del Terzo Danneggiato per Danni a Cose | € 1.000 |
| • Valutazione Danno del Perito della Società | € 1.000 |
| • Indennizzo Liquidato al Terzo Danneggiato | € 1.000 |
| • Franchigia Richiesta all'Assicurato | € 150 |

3.1 Soggetti esclusi dalla garanzia

Si rinvia agli articoli 9 e 10 delle Condizioni generali e all'articolo B) delle Condizioni particolari di assicurazione per l'indicazione dei soggetti esclusi dalla garanzia.

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alla circostanza del rischio - Nullità

Avvertenza:

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese in sede di conclusione del contratto o in occasione dei successivi rinnovi, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione del contratto di assicurazione. Si rinvia in proposito all'articolo 1 delle Condizioni Generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.



AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiesa, 2 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260
Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterling 197.118.478



5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente (o l'Assicurato) deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento o diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti, o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione del contratto ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile. Si rinvia agli articoli 1 e 4 delle Condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Di seguito è indicata a titolo esemplificativo una circostanza che può costituire una modificazione del rischio:

- **Usò dell'Unità Assicurata diverso dal Diporto (p.es. Locazione/Noleggio);**
- **Limiti di Navigazione più estesi rispetto a quelli previsti dalla polizza.**

6. Premi

Salvo che sia diversamente pattuito fra le parti, il premio è stabilito per periodi assicurativi della durata di un anno ed è dovuto per intero per il periodo assicurativo in corso. Non sono previste possibilità di frazionamento. Il pagamento del premio deve avvenire tramite [assegno bancario, bonifico bancario] alla Società o all'intermediario (per esempio al Broker, qualora sia richiamato nella Scheda riepilogativa l'art. C) - Broker).

Quanto all'assicurazione obbligatoria della responsabilità derivante dalla navigazione dei natanti, il premio viene determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa ed il relativo importo è comprensivo delle provvigioni riconosciute dall'impresa all'intermediario.

Avvertenza:

Non sono previsti sconti di premio standardizzati da parte della Società o dell'intermediario.

Avvertenza:

Il contraente ha diritto di ottenere la restituzione della parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato.

Si rinvia agli articoli 3 e 4 delle Condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.



AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260
Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterling 197.118.478



7. Rivalse

Avvertenza:

Il diritto di rivalsa consiste nella facoltà dell'assicuratore di recuperare dal proprio assicurato gli importi pagati ai terzi danneggiati nei casi in cui l'assicuratore avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione, ma ha comunque pagato ai terzi danneggiati.

Nel presente contratto, qualora un sinistro ricada nelle esclusioni previste, ove sia applicabile l'art. 144 del Codice, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi, nei confronti dei quali non è possibile opporre eccezioni derivanti dal contratto ai sensi della vigente normativa.

Inoltre, Ai sensi dell'articolo 1915 del codice civile, a fronte di omissione od ingiustificato ritardo nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato.

Si rinvia agli articoli 10 e 12 per gli aspetti di dettaglio.

8. Diritto di recesso

Qualora la Società intenda rinnovare il contratto, ferme restando tutte le condizioni di polizza, con condizioni di premio diverse da quelle precedentemente convenute, dovrà mettere a disposizione del Contraente, almeno sessanta giorni prima della scadenza del contratto, le nuove condizioni di premio presso il Broker/Agente al quale questo contratto è assegnata; dette condizioni di premio si intenderanno accettate a tutti gli effetti di legge e di contratto con il pagamento del nuovo premio.

Nel caso in cui, prima della scadenza del contratto, il Contraente non accetti il nuovo premio, il contratto cessa di avere effetto dalle ore 24 del giorno di scadenza. Nel caso in cui il Contraente non manifesti la propria volontà ovvero manifesti di non accettare il nuovo premio successivamente alla scadenza del contratto, il contratto cessa dalle ore 24 del giorno di scadenza indicato in contratto.

Si rinvia all'art. 3 delle Condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.



AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260
Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterling 197.118.478



9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, o nel diverso termine di cui all'art. 2952 del Codice Civile.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di 10 (dieci) anni – ovvero il diverso termine di cui all'art. 2952 del codice civile – decorre dal giorno in cui il terzo ha chiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

In caso di sinistro, in caso di inadempimento dell'obbligo di darne avviso nei termini previsti dal contratto di assicurazione, l'assicurato può decadere, in tutto o in parte, dal diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile.

10. Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.

11. Regime fiscale

Gli oneri fiscali relativi al contratto di assicurazione sono a carico del Contraente.

I premi delle garanzie prestate dal contratto di assicurazione sono soggetti all'imposta stabilita dal paese di bandiera dell'unità da diporto. Il valore dell'imposta prevista nel caso in cui il paese di bandiera sia l'Italia è pari al 23% (12,50% + 10,50% per SSN).

Gli indennizzi corrisposti in caso di sinistro sono esenti da imposte sui redditi e da altre imposte indirette.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenza

Secondo le previsioni del contratto, la denuncia del sinistro deve contenere il numero della polizza, la data, il luogo, le modalità del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni.

Si rinvia altresì al Capo IV del Titolo X del Codice delle Assicurazioni private italiano ed all'art. 13 delle Condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative.



AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260
Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterling 197.118.478



Avvertenza

Il sinistro, ai sensi dell'art. 1915 del Codice civile deve essere denunciato dal Contraente o dall'Assicurato entro tre giorni dal sinistro.

Limitatamente alla assicurazione della responsabilità civile per la navigazione dei natanti, per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento, entro sessanta giorni dalla ricezione di una richiesta di risarcimento adeguatamente documentata, la Società formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. L'obbligo di proporre al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La Società è tenuta a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione.

13. Reclami

Siamo convinti che ogni cliente meriti un servizio tempestivo, cortese ed efficiente. Nel caso in cui il nostro servizio non soddisfi le vostre aspettative potete contattarci agli indirizzi e secondo le modalità qui di seguito indicate.

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all'Assicuratore ed indirizzati a:

AIG Europe Limited - Rappresentanza Generale per l'Italia
Servizio Reclami
Via della Chiusa, 2 – 20123 Milano - Fax 02 36 90 222
e-mail: servizio.reclami@aig.com

Sarà cura della Compagnia informare il reclamante dell'avvenuta ricezione e della presa in carico del reclamo, entro 5 giorni dalla ricezione dello stesso. La Compagnia comunicherà gli esiti del reclamo al reclamante il prima possibile, e comunque entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.

In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, potranno essere presentati direttamente a:
IVASS

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma

contestualmente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET



AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260
Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterling 197.118.478



- eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi;
- i reclami già presentati direttamente all'Assicuratore e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente.

Il nuovo reclamo dovrà contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato all'Assicuratore e dell'eventuale riscontro della stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze

In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l'IVASS, ai fini dell'avvio dell'istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l'integrazione dello stesso con gli elementi mancanti.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Non rientrano nella competenza dell'IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l'Autorità Giudiziaria.

Nel caso in cui le Parti si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana,

l'organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l'IVASS faciliterà le comunicazioni tra l'autorità competente e il Contraente Arbitrato.

14. Collisioni con controparti estere

Quanto alla copertura assicurativa obbligatoria della responsabilità civile della navigazione dei natanti, si rinvia agli articoli 125, 126, nonché 283 e ss. del Codice delle Assicurazioni Private per la procedura da seguire per ottenere il risarcimento dei danni subiti in Italia e all'estero da veicoli immatricolati all'estero.

In caso di sinistro avvenuto con natante non assicurato o non identificato la richiesta dovrà essere rivolta all'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada istituito presso la Consap S.p.A - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici.



AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260
Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterling 197.118.478



15. Accesso agli atti dell'impresa

I contraenti ed i danneggiati possono accedere agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano.

Se, entro sessanta giorni dalla richiesta scritta, l'Assicurato o il danneggiato non è messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia a sue spese, può inoltrare reclamo all'IVASS anche al fine di veder garantito il proprio diritto.

16. Arbitrato

Non è previsto alcun arbitrato per la soluzione delle controversie scaturenti dal presente contratto.



AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260
Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.478



GLOSSARIO

Il presente paragrafo della Nota Informativa contiene ed esplica i termini tecnici comunemente utilizzati in un contratto assicurativo, che il Contraente potrà utilizzare per una migliore comprensione del contratto di assicurazione.

Si avverte che i termini di seguito riportati non assumono alcun significato ai fini dell'interpretazione del contratto di assicurazione, in relazione al quale avranno rilevanza unicamente le Definizioni di cui alle Condizioni di assicurazione.

Assicurato nei rami danni, la persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto nonché titolare del diritto all'eventuale indennizzo.

Assicurazione l'operazione con cui un soggetto (l'assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (l'impresa di assicurazioni) un rischio al quale egli è esposto.

Codice delle Assicurazioni il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come successivamente modificato.

Contraente il soggetto che stipula l'assicurazione e si obbliga a pagare il premio. Il contraente può non coincidere con l'assicurato. Le due figure coincidono quando il contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà).

Danno indennizzabile danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo.

Franchigia l'importo prestabilito, dedotto dal danno indennizzabile, che l'assicurato tiene a suo carico e per il quale la compagnia di assicurazione non riconosce l'indennizzo.

Indennizzo la somma dovuta dall'impresa di assicurazioni all'assicurato in caso di sinistro.

IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli.

Limite di indennizzo l'obbligazione massima dell'impresa di assicurazione per sinistro e/o per periodo assicurativo prevista per una specifica garanzia.



AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260
Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterling 197.118.478



Perito il libero professionista incaricato dall'impresa di stimare l'entità del danno subito dall'assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un sinistro. I periti sono iscritti in un apposito albo professionale tenuto dall'IVASS.

Polizza il documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.

Premio il prezzo che il contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall'impresa. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti.

Risarcimento la somma dovuta dall'impresa al terzo danneggiato in caso di sinistro.

Rischio la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Rivalsa il diritto che spetta all'impresa di assicurazioni nei confronti dell'assicurato e che consente alla prima di recuperare dall'assicurato gli importi pagati ai terzi danneggiati, nei casi in cui essa avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.

Sinistro il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Compagnia l'impresa assicuratrice esercente professionalmente e in forma esclusiva l'attività assicurativa, autorizzata dall'IVASS e sottoposta alla sua vigilanza.

Surrogazione la facoltà dell'impresa che abbia corrisposto l'indennizzo di sostituirsi all'assicurato nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno dipenda dal fatto illecito di un terzo.

AIG Europe Limited. Rappresentanza Generale per l'Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

AIG Europe Limited - Rappresentanza Generale per l'Italia



AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260
Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterling 197.118.478



B) Condizioni Di Assicurazione

AI SENSI DELL'ART. 166 DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI, SI RICHAMA L'ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITA' DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO PRESTANDO PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE CLAUSOLE EVIDENZIATE IN GRASSETTO E CONTENENTI: DECADENZA, NULLITA', LIMITAZIONI DI GARANZIA OVVERO ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE.

Sommario

Condizioni Generali di Assicurazione	pag.
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e comunicazioni fra le parti - Obblighi previstidal contratto - Modifiche dell'Assicurazione	16
Art. 2 - Durata ed efficacia dell'assicurazione - Pagamento del premio;	16
Art. 3 - Adeguamento del Premio;	16
Art. 4 - Alienazione dell'unità;	17
Art. 5 - Cessazione del rischio per furto o perdita totale o distruzione o demolizione dell'unità;	17
Art. 6 - Oneri a carico del Contraente;	18
Art. 7 - Legge regolatrice del contratto - Rinvio alle norme di legge;	18
Art. 8 - Giurisdizione	18



AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260
Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.478



Norme che regolano l'assicurazione dei danni all'unità da diporto:

Art. 9 - Rischi Assicurati;	18
Art. 10 - Esclusioni e rivalsa;	19
Art. 11 - Certificato e contrassegno;	19
Art. 12 - Limiti geografici di operatività;	19

Norme che regolano i sinistri:

Art. 13 - Modalità per la denuncia dei sinistri;	20
Art. 14 - Gestione delle vertenze;	20

Condizioni Particolari (operanti solo espressamente richiamate):

A) Attività idrosciatoria, traino paracadute ascensionale o di deltaplano e siluro gonfiabile;	21
B) Responsabilità civile dei trasportati;	21
C) Broker.	21
Definizioni	22





CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art 1. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e comunicazioni fra le parti - Obblighi previsti dal contratto - Modifiche dell'Assicurazione.

In applicazione degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, **le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, nonché il mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla presente polizza, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o al risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.**

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni nelle caratteristiche del rischio che comportino un aggravamento dello stesso, **il Contraente e/o Assicurato deve darne immediata comunicazione alla Società indicando gli estremi della variazione stessa. Per tali variazioni vale il disposto dell'art. 1898 Cod. Civ.**

Tutte le comunicazioni fra le Parti devono essere fatte per iscritto. Le comunicazioni dell'Assicurato e/o del Contraente devono essere fatte alla Rappresentanza Generale della Società presso la Sede Legale della stessa. Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 2 Durata ed efficacia dell'assicurazione - Pagamento del premio

Salvo quanto previsto dal successivo art. 3, **l'assicurazione ha la durata indicata nel certificato di polizza.**

L'assicurazione, ferma in ogni caso la scadenza indicata nel certificato di polizza, decorre dalle ore 24 del giorno in cui è stato effettuato il pagamento del premio presso la sede della Società o del Broker/Agente al quale la polizza è assegnata, che incasserà il premio con efficacia liberatoria nei confronti della Società ai sensi dell'articolo 118 comma 2 del Codice delle Assicurazioni.

Art. 3 Adeguamento del premio

Qualora la Società intenda rinnovare il contratto, ferme restando tutte le condizioni di polizza, con condizioni di premio diverse da quelle precedentemente convenute, dovrà mettere a disposizione del Contraente, almeno sessanta giorni prima della scadenza del contratto, le nuove condizioni di premio presso il Broker/Agente al quale la polizza è assegnata; **dette condizioni di premio si intenderanno accettate a tutti gli effetti di legge e di contratto con il pagamento del nuovo premio.**

Nel caso in cui, prima della scadenza del contratto, il Contraente non accetti il nuovo premio, il contratto cessa di avere effetto dalle ore 24 del giorno di scadenza.



AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260
Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterling 197.118.478



Nel caso in cui il Contraente non manifesti la propria volontà ovvero manifesti di non accettare il nuovo premio successivamente alla scadenza del contratto, il contratto cessa dalle ore 24 del giorno di scadenza indicato in polizza.

Art 4. Alienazione dell'unità

Nel caso di trasferimento di proprietà dell'unità, a qualsiasi titolo, **il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società e potrà optare per una delle seguenti soluzioni:**

- (a) Sostituzione con altra unità. Qualora il Contraente chieda che il contratto sia reso valido per altra unità di sua proprietà e ciò comporti una variazione di premio, si procederà al relativo conguaglio, con emissione di apposita documentazione contrattuale ed eventuale nuovo contrassegno e certificato, previa restituzione di quelli precedenti e pagamento del conguaglio di premio.
- (b) Cessione del contratto. Qualora il Contraente chieda la cessione del contratto all'acquirente dell'unità la Società prenderà atto della cessione mediante emissione di apposita documentazione contrattuale rilasciando, ove occorra, il nuovo certificato e contrassegno, previa restituzione di quelli precedenti. Nel caso in cui l'acquirente del natante documenti di essere contraente di una polizza riguardante lo stesso natante, la Società rinuncerà a pretendere dall'acquirente di subentrare nella polizza ceduta. La Società, su richiesta del Contraente, restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita, escluse le imposte ed il contributo S.S.N., in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato di assicurazione e del contrassegno. Il contratto ceduto cesserà alla sua naturale scadenza.
- (c) Risoluzione del contratto. Qualora il Contraente non richieda quanto previsto ai precedenti capi a) o b) il contratto si risolve dal giorno in cui viene restituito alla Società il certificato ed il contrassegno.

Art. 5 Cessazione di Rischio per furto o perdita totale o distruzione o demolizione dell'unità

In caso di cessazione del rischio per furto o perdita totale o distruzione o demolizione dell'unità assicurata, **il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo le relative attestazioni o copia della denuncia di furto presentata alle Autorità competenti.**

Ove possibile, il Contraente deve restituire alla Società il certificato ed il contrassegno. In ogni caso il contratto si risolve alla data in cui vengono restituiti il certificato ed il contrassegno e comunque non oltre la scadenza del relativo contratto.

Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, il contratto è risolto dalla data di scadenza del premio in corso al momento del furto stesso.



AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260
Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterling 197.118.478



Il Contraente ha diritto di chiedere alla Società che il contratto sia reso valido per altra unità della medesima tipologia, **purché il proprietario rimanga invariato**. Tale diritto può essere fatto valere anche dal coniuge in regime di comunione dei beni oppure in caso di mutamento parziale delle titolarità dell'unità che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi, nonché dall'utilizzatore di un'unità in leasing o a noleggio di lungo termine, in caso di riscatto del medesimo relativamente ad altra unità di sua proprietà.

Art. 6 Oneri a carico del Contraente

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri e contributi stabiliti per legge, relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art 7. Legge regolatrice del contratto - Rinvio alle norme di legge

La polizza è regolata dalla legge italiana. Per quanto non espressamente regolato nel presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti in Italia.

Art 8. Giurisdizione

Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA NAVIGAZIONE DELL'UNITA' DESCRITTA IN POLIZZA AI SENSI DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Art. 9 Rischi assicurati

La Società assicura, in conformità alle norme del Codice, I rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere entro i limiti convenuti, le somme che, per capitali, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni da lesioni personali involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua, incluso acque private, dell'unità descritta in polizza.

La Società inoltre:

- assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua dell'unità a cose ed animali di terzi **con una franchigia fissa, e cioè la parte di danno a carico dell'Assicurato, per ogni e ciascun avvenimento nella misura riportata nell'apposito spazio previsto nella Scheda Riepilogativa;**
- assicura la responsabilità per i danni materiali e diretti provocati a cose di terzi dall'incendio dell'unità quando la stessa non si trova in navigazione, **con la stessa franchigia riportata nella Scheda Riepilogativa;**
- fermo restando quanto previsto nel primo capoverso, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento delle acque marine,



AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260
Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.478



fluviali e lacustri, dei fondali marini o del suolo. **Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovano a bordo dell'unità od alle cose indossate o portate con sé dalle persone trasportate.**

In caso di unità adibite a scuola guida l'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, **l'allievo anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.**

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati in occasione e/o nel corso e/o dalla partecipazione dell'unità a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche.

Art 10 Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti;
- per il battello di servizio e/o motore non principale;
- nel caso di unità adibite a scuola guida durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
- nel caso di navigazione e/o giacenza di unità con la "autorizzazione alla navigazione temporanea", se essa avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti;
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione;
- nel caso di unità condotta da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti in violazione alle disposizioni vigenti.

Nei casi sopra elencati ed in tutti gli altri casi in cui sia applicabile l'art. 144 del Codice, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi, nei confronti dei quali non è possibile opporre eccezioni derivanti dal contratto ai sensi della vigente normativa.

Art. 11 Certificato e contrassegno

Il certificato di assicurazione ed il relativo contrassegno vengono consegnati al Contraente dalla Società presso cui è sottoscritto il contratto, al momento del pagamento del premio e delle eventuali rate successive.

Art. 12 Limiti geografici di operatività

L'assicurazione vale nel Mar Mediterraneo entro gli Stretti nonché nelle Acque Interne dei Paesi Europei.



AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260
Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterling 197.118.478



NORME CHE REGOLANO I SINISTRI

Art 13. Modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro deve contenere il numero della polizza, la data, il luogo, le modalità del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.

Ai sensi dell'articolo 1915 del codice civile, a fronte di omissione od ingiustificato ritardo nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato.

Art. 14 Gestione delle vertenze

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno designando, ove occorra, legali o tecnici.

La Società ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione del danneggiato.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde, in particolare, di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.



AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260
Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterling 197.118.478



CONDIZIONI PARTICOLARI

Sono operanti solo se espressamente richiamate nel riquadro "Condizioni Particolari" - Scheda Riepilogativa.
Per quanto non espressamente regolato dalle presenti Condizioni Particolari, valgono le norme previste dalla Garanzia "Responsabilità Civile".

A) ATTIVITÀ IDROSCIATORIA, TRAINO DI PARACADUTE ASCENSIONALE O DI DELTAPLANO E SILURO GONFIABILE.

La Società assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresa la persona trainata, derivanti dall'esercizio dell'attività idrosciatoria effettuata anche con il traino di paracadute ascensionale o di deltaplano.

B) RESPONSABILITÀ CIVILE QUANDO L'UNITÀ È A TERRA

La Società assicura la Responsabilità Civile del Contraente e/o dell'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi dall'unità indicata in polizza quando la stessa si trova in giacenza a terra. La garanzia è estesa alle operazioni di alaggio, varo nonché alla movimentazione a terra non

oggetto di copertura obbligatoria. **Sono esclusi i trasferimenti e sono escluse, altresì, le operazioni effettuate da cantieri, rimessaggi e operatori nautici.**

Ferme restando le esclusioni dal novero dei terzi di cui all'art. 129 del Codice, in relazione alla presente estensione di copertura, sono inoltre esclusi i danni:

- ai dipendenti del Contraente e/o dell'Assicurato addetti al servizio dell'unità e a coloro che prendono parte alle operazioni di alaggio, varo e movimentazione a terra;
- alle cose di terzi che il Contraente e/o l'Assicurato detengono a qualsiasi titolo nonché alle cose lasciate a bordo da dipendenti addetti al servizio dell'unità;
- cagionati al mezzo che effettua l'alaggio, il varo e la movimentazione dell'unità ed alle cose che si trovano sul mezzo medesimo, nonché i danni rientranti nell'ambito del Codice;
- cagionati da dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato o di persone delle quali essi debbano rispondere.

C) BROKER

Convenuto che il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto al broker specificato nella Scheda Riepilogativa la Società dà e prende atto che tutti i rapporti inerenti al contratto saranno da esso svolti per conto del Contraente.

Ogni comunicazione effettuata dal Broker in nome e per conto del Contraente si intenderà come effettuata dal Contraente alla Società. Parimenti ogni comunicazione della Società al Broker sarà da considerarsi come direttamente inviata al Contraente stesso.



AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051


Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260
Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterling 197.118.478



DEFINIZIONI

- **Acque interne:** acque lacustri e fluviali dei Paesi Europei;
- **Assicurato:** la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto;
- **Codice delle Assicurazioni:** Il Codice delle Assicurazioni Private approvato con decreto legislativo 7 Settembre 2005 n. 209 (DL 07.09.05 n. 209);
- **Franchigia:** importo fisso prestabilito, espresso in cifra o in percentuale, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro;
- **Sinistro:** verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
- **Società:** AIG Europe Limited- Rappresentanza Generale per l'Italia, via della Chiusa, 28.

Data di ultimo aggiornamento delle Condizioni di assicurazione: 11/2012

Data, Sottoscrizione dell'Assicurato _____	AIG Europe Limited- Rappresentanza Generale per l'Italia 
--	--



AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260
Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.478



Anche agli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, si avverte il Contraente che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.

IL CONTRAENTE _____

Il Contraente dichiara di aver ricevuto, letto e compreso il Fascicolo Informativo, contenente la Nota Informativa, comprensiva del Glossario e le Condizioni Generali e Particolari di assicurazione del presente contratto di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla navigazione delle unità da diporto SailGuard, in conformità con quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 35 del 26 maggio 2010.

IL CONTRAENTE _____

Il Contraente dichiara di aver ricevuto l'Informativa Privacy di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), anche in nome e per conto degli altri interessati indicati nel contratto, di impegnarsi a consegnarne loro una copia e acconsente al trattamento dei propri dati personali nei limiti delle finalità indicate nell'Informativa.

IL CONTRAENTE _____

Il Contraente dichiara inoltre di conoscere e di accettare le definizioni, le Condizioni Generali nonché le eventuali Condizioni Particolari del contratto di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla navigazione delle unità da diporto SailGuard.

IL CONTRAENTE _____



AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260
Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterling 197.118.478



CLAUSOLE DA APPROVARE SPECIFICAMENTE PER ISCRITTO

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti:

- Art. 2 - Durata della Polizza - Rinnovo Tacito delle condizioni generali;
- Art. 3 - Adeguamento del Premio delle condizioni generali;
- Art. 9 - Rischi Assicurati delle condizioni generali;
- Art. 10 - Esclusioni e Rivalsa delle condizioni generali;
- Art. 13 - Modalità per la denuncia dei sinistri delle condizioni generali;
- Art. 14 - Gestione delle vertenze delle condizioni generali;
- Art. B) - Responsabilità civile quando l'unità è a terra delle Condizioni Particolari

IL CONTRAENTE _____



AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260
Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterling 197.118.478



C) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196

AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia si adopera per tutelare la privacy dei clienti, dei reclamanti e di tutti gli altri soggetti con cui si rapporta nel corso delle proprie attività. Per "**Informazioni Personali**" si intendono le informazioni che identificano e si riferiscono all'interessato o ad altri soggetti (es. i familiari dell'interessato). Qualora l'interessato fornisca informazioni su altri soggetti, conferma contestualmente di essere autorizzato a fornire tali informazioni alla nostra Società per gli usi descritti in appresso.

Tipologia di informazioni raccolte dalla nostra Società e utilizzo possibile delle stesse.

Al fine di fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti, la nostra Società deve disporre di dati personali che la riguardano e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative (1), secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione. Tali dati possono essere raccolti presso di lei o presso altri soggetti (2) e possono essere forniti da lei o da terzi per obblighi di legge (3). Precisiamo che senza i suoi dati non potremmo fornirle, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi. Il consenso che le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (4) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (5), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e la nostra società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano – in Italia o all'estero – come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa" (6). Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti. Sulla base del rapporto esistente tra l'interessato e la nostra Società le Informazioni Personali da noi raccolte potrebbero includere: informazioni a fini identificativi e di comunicazione, su carte di credito e conti correnti, informazioni commerciali e sul merito creditizio, dati sensibili sullo stato di salute o le condizioni mediche dell'interessato e altre Informazioni Personali fornite dallo stesso. Le Informazioni Personali possono essere utilizzate per le seguenti finalità:

- a) Gestione del rapporto assicurativo, es. comunicazioni, trattamento dei sinistri e pagamenti
- b) Decisioni in materia di fornitura della copertura assicurativa;
- c) Assistenza e consulenza in materia sanitaria e di viaggio, solo nella misura consentita e in conformità alla legislazione locale
- d) Prevenzione, rilevamento e indagine su reati commessi solo nella misura consentita dalla e in conformità alla legislazione locale vigente, es. in materia di frode e riciclaggio di denaro
- e) Accertamento e difesa dei diritti legali anche in sede giudiziaria



AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260
Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterling 197.118.478



- f) Conformità alle leggi e alle normative, inclusa la conformità alle leggi vigenti in paesi diversi da quello di residenza dell'interessato
- g) Marketing, solo ove il soggetto interessato abbia manifestato il proprio consenso espresso;
- h) Ricerche di mercato e analisi.

Condivisione delle Informazioni Personali – AIG Europe Limited– Rappresentanza Generale per l'Italia con sede a Milano, Via della Chiusa n. 2 (tel. 02.3690.1, fax 02.3690.222) - privacy.italy@aig.com è il titolare del trattamento (7) dei dati personali. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia come responsabili del trattamento (8). Per conoscere il nominativo dei responsabili del trattamento può contattarci ai recapiti indicati sopra chiedendo dell'ufficio privacy. Per le suddette finalità le Informazioni Personali potranno essere condivise (10) con altre società del Gruppo e altri soggetti in veste di responsabili del trattamento dei dati, quali broker e altri incaricati della distribuzione, assicuratori e riassicuratori, agenzie di informazione commerciale, professionisti del settore sanitario e altri fornitori di servizi. Per l'elenco delle società del Gruppo che possono accedere alle Informazioni Personali si rimanda al sito http://contact.aig.net/aigcontact/intranet/en/files/AIGCompleteListofEntities_tcm1246-333981.pdf.

Per l'elenco di altri responsabili del trattamento dei dati che potrebbero ricevere le Informazioni Personali, si invita a leggere attentamente la nostra Informativa privacy in forma estesa all'indirizzo riportato di seguito o ancora a scrivere all'indirizzo indicato nella sezione "Richieste o domande". Le Informazioni Personali saranno condivise con altri terzi (incluse le pubbliche autorità) se richiesto ai sensi di legge. Se richiesto dalla legislazione vigente, le informazioni personali potranno essere iscritte in appositi registri dei sinistri condivisi con altri assicuratori. Le Informazioni Personali potranno essere condivise con eventuali acquirenti e trasferite all'atto della vendita della nostra Società o della cessione di rami d'azienda, anche in questo caso la condivisione avverrà nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa.

I dati sensibili possono essere comunicati solo nei limiti consentiti dalla legge e dalle autorizzazioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Trasferimento all'estero.

Le Informazioni Personali potranno essere trasferite all'estero, per le finalità indicate in precedenza, in ottemperanza alle relative leggi e normative, a soggetti siti in paesi anche non appartenenti all'Unione Europea, ivi compresi gli Stati Uniti e altri paesi in cui vige una legislazione diversa in materia di tutela dei dati personali rispetto a quella applicabile nel luogo di residenza dell'interessato.

Sicurezza e conservazione delle Informazioni Personali.

Per la tutela delle Informazioni Personali sono state adottate misure legali e di sicurezza idonee. I nostri fornitori di servizi sono attentamente selezionati e viene loro richiesto di adottare misure di tutela adeguate. Le Informazioni Personali saranno conservate per tutto il periodo necessario all'adempimento delle finalità descritte in precedenza.

Richieste o domande.

L'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 conferisce all'interessato specifici diritti (9) tra cui quelli di ottenere dal titolare del trattamento:

- 1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- 2) l'indicazione **a)** dell'origine dei dati personali, **b)** delle finalità e modalità del trattamento, **c)** della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, **d)** degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante nominato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto stesso, **e)** dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati





possono venire comunicati o che possano venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. L'interessato, inoltre, ha diritto di ottenere: **a)** l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; **a)** la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; **c)** l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

Infine, ai sensi dell'art. 7, comma 4 del decreto, l'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: **1)** per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; **2)** al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Ulteriori chiarimenti sull'uso delle Informazioni Personali sono riportati nell'informativa privacy consultabile all'indirizzo <http://www.aig.co.it/it-informativa-privacy> o di cui può essere richiesta copia contattando il titolare indicato nella presente informativa.

Data, Sottoscrizione dell'Assicurato _____



AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260
Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterling 197.118.478

